



# Ordinanza sull'immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basse emissioni

(OCoCr)

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 35d capoversi 3–6 e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983<sup>1</sup> sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);

*ordina:*

## Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina le esigenze ecologiche per l'immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basse emissioni liquidi o gassosi.

<sup>2</sup> Le esigenze ecologiche non si applicano all'immissione in commercio di:

- a. etanolo destinato alla combustione;
- b. combustibili o carburanti rinnovabili o a basse emissioni in quantità inferiori a 25 litri o importati come mezzi d'esercizio nel serbatoio di un veicolo.

## Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

- a. *immissione in commercio*: la prima trasmissione o cessione a titolo oneroso o gratuito di combustibili o carburanti rinnovabili o a basse emissioni per la distribuzione o l'uso in Svizzera; l'uso privato equivale all'immissione in commercio se quest'ultima non è avvenuta in precedenza;
- b. *combustibili e carburanti a basse emissioni*: combustibili o carburanti non rinnovabili che generano emissioni di gas serra notevolmente inferiori rispetto a combustibili e carburanti fossili convenzionali; e
- c. *combustibili o carburanti rinnovabili in equilibrio di massa*: combustibili o carburanti la cui catena di custodia è certificata secondo un sistema che consente di miscelare materie prime, combustibili o carburanti rinnovabili con

RS .....

<sup>1</sup> RS 814.01

caratteristiche di sostenibilità diverse, garantendo che la somma di tutte le partite ritirate dalla miscela abbia le stesse caratteristiche di sostenibilità, nelle stesse quantità, della somma di tutte le partite aggiunte alla miscela.

### **Art. 3** Esigenze ecologiche

<sup>1</sup> Le esigenze ecologiche di cui all'articolo 35*d* capoversi 1 e 4 LPAmb sono adempiute se:

- a. il combustibile o il carburante rinnovabile o a basse emissioni emette almeno il 40 per cento in meno di gas serra rispetto al combustibile o al carburante fossile convenzionale, tenendo conto dell'intero ciclo di vita;
- b. il combustibile o il carburante rinnovabile o a basse emissioni inquina l'ambiente, nel complesso, al massimo il 25 per cento in più rispetto al combustibile o al carburante fossile convenzionale, tenendo conto dell'intero ciclo di vita;
- c. durante la coltivazione delle materie prime utilizzate per la produzione del combustibile o del carburante rinnovabile non sono state utilizzate superfici la cui destinazione è stata cambiata successivamente al 1° gennaio 2008 e che prima di tale cambiamento di destinazione presentavano un elevato stock di carbonio o una grande biodiversità.

<sup>2</sup> Le superfici con un elevato stock di carbonio sono in particolare le foreste nonché le torbiere e altre zone umide.

<sup>3</sup> Le superfici con una grande biodiversità sono in particolare le superfici in zone protette che:

- a. sono riconosciute come tali dalla legislazione o dall'autorità competente per la protezione della natura nel Paese in questione;
- b. sono riconosciute come tali da accordi internazionali; o
- c. sono inserite negli elenchi di organizzazioni intergovernative o dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (UICN).

<sup>4</sup> Il calcolo dei gas serra e del carico inquinante viene effettuato sulla base delle indicazioni fornite e tenendo conto di valori standard sulla fase di consumo del combustibile o carburante rinnovabile o a basse emissioni. Viene effettuato secondo lo stato della tecnica, in particolare secondo il metodo della scarsità ecologica definito nella pubblicazione *Ökofaktoren Schweiz 2021*<sup>2</sup>.

<sup>5</sup> Le esigenze di cui al capoverso 1 sono considerate in ogni caso soddisfatte se:

- a. i combustibili o carburanti rinnovabili sono stati prodotti secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni;

<sup>2</sup> La pubblicazione «*Ökofaktoren Schweiz 2021 gemäss der Methode der ökologischen Knappheit, Methodische Grundlagen und Anwendung auf die Schweiz*», disponibile in tedesco, francese e inglese, può essere consultata gratuitamente sul sito dell'Ufficio federale dell'ambiente [www.bafu.admin.ch](http://www.bafu.admin.ch) > Temi > Economia e consumo > Pubblicazioni e studi > *Ökofaktoren Schweiz 2021 gemäss der Methode der ökologischen Knappheit*.

- b. per i carburanti rinnovabili è disponibile un'agevolazione fiscale valida secondo l'articolo 12<sup>b</sup> capoverso 1 della legge del 21 giugno 1996<sup>3</sup> sull'imposizione degli oli minerali;
- c. per l'immissione in commercio di combustibili o carburanti rinnovabili o a basse emissioni in equilibrio di massa sono disponibili un certificato valido e documentazione di accompagnamento secondo l'allegato 1.

#### **Art. 4** Procedura di omologazione

<sup>1</sup> Per l'immissione in commercio di un combustibile o carburante rinnovabile o a basse emissioni deve essere presentata una domanda all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). L'UFAM può stabilire condizioni per la forma della domanda.

<sup>2</sup> Nella domanda deve essere dimostrato che le esigenze ecologiche di cui all'articolo 3 capoverso 1 sono adempiute o che queste sono considerate adempiute secondo l'articolo 3 capoverso 5. Per la prova di cui all'articolo 3 capoverso 1, alla domanda devono essere allegati le indicazioni di cui all'allegato 2 e la relativa documentazione.

<sup>3</sup> Sulla base della domanda presentata, l'UFAM verifica se le esigenze ecologiche sono adempiute. A tal fine può chiedere indicazioni o documenti supplementari.

<sup>4</sup> In caso di dubbi sulla correttezza delle indicazioni o dei documenti, l'UFAM può farli esaminare e attestare da terzi indipendenti riconosciuti, a spese del richiedente.

<sup>5</sup> L'UFAM statuisce mediante decisione in merito all'omologazione di un combustibile o carburante rinnovabile o a basse emissioni. Con l'omologazione rilascia un numero di autorizzazione valido di norma per sei anni dalla data della decisione.

#### **Art. 5** Obbligo di notifica in caso di cambiamenti delle materie prime e del processo di produzione

Le modifiche, in particolare per quanto riguarda le materie prime impiegate e il processo di produzione, che possono far sì che le esigenze ecologiche di cui all'articolo 3 capoverso 1 non siano più adempiute, devono essere comunicate senza indugio all'UFAM.

#### **Art. 6** Dichiarazione delle merci all'importazione

<sup>1</sup> Chiunque importi combustibili o carburanti rinnovabili o a basse emissioni secondo la presente ordinanza deve fornire all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) le seguenti indicazioni nella dichiarazione delle merci:

- a. l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione;
- b. il numero dell'autorizzazione; e
- c. il titolare dell'autorizzazione.

<sup>2</sup> Per i combustibili o carburanti rinnovabili e a basse emissioni per i quali al momento dell'introduzione nel territorio doganale non è stata ancora completata la procedura di

<sup>3</sup> RS 641.61

omologazione, si applica il regime di deposito doganale di cui all'articolo 47 capoverso 2 lettera c della legge del 18 marzo 2005<sup>4</sup> sulle dogane.

#### **Art. 7** Esecuzione

<sup>1</sup> L'UFAM esegue la presente ordinanza. Controlla il rispetto delle disposizioni in materia di immissione in commercio; può prelevare campioni di combustibili rinnovabili o di combustibili e carburanti a basse emissioni prodotti in Svizzera.

<sup>2</sup> All'importazione di combustibili e carburanti rinnovabili o a basse emissioni, l'UDSC esegue un controllo automatizzato delle indicazioni di cui all'articolo 6 capoverso 1.

<sup>3</sup> Può prelevare campioni di combustibili e carburanti rinnovabili o a basse emissioni importati nonché di carburanti rinnovabili prodotti in Svizzera in funzione del rischio o su ordine dell'UFAM. Consegna i campioni a un laboratorio d'analisi designato dall'UFAM.

<sup>4</sup> Il laboratorio d'analisi comunica i risultati delle analisi all'UFAM.

<sup>5</sup> Se l'UFAM constata che un soggetto immette in commercio combustibili e carburanti rinnovabili o a basse emissioni che violano l'articolo 35d capoverso 1, 2 o 4, ne informa l'UDSC.

#### **Art. 8** Trattamento dei dati

L'UFAM concede alle seguenti autorità l'accesso ai dati personali e ai dati concernenti persone giuridiche raccolti nell'ambito della procedura di omologazione secondo l'articolo 4 per i seguenti compiti:

- a. all'Ufficio federale dell'energia (UFE) e al suo organo d'esecuzione per i compiti d'esecuzione relativi alle garanzie di origine per combustibili e carburanti secondo l'articolo 4a dell'ordinanza del 1° novembre 2017<sup>5</sup> sull'energia;
- b. all'UDSC per i suoi compiti d'esecuzione nell'ambito della legislazione sull'imposizione degli oli minerali e dell'articolo 7 capoverso 2 della presente ordinanza.

#### **Art. 9** Adeguamento degli allegati 1 e 2

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, adegua gli allegati 1 e 2 agli sviluppi della tecnica.

<sup>4</sup> RS 631.0

<sup>5</sup> RS 730.01

**Art. 10** Modifica di un altro atto normativo

L'allegato dell'ordinanza del 3 giugno 2005<sup>6</sup> sugli emolumenti dell'UFAM è modificato come segue:

*N. 11*

franchi

11. Atti amministrativi e controlli secondo l'ordinanza del xx y zzzz<sup>7</sup> sull'immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basse emissioni (OCoCr):
- |   |                                    |        |
|---|------------------------------------|--------|
| elaborazione delle domande relative all'omologazione di combustibili o carburanti rinnovabili o a basse emissioni ai sensi dell'articolo 4OCoCr | secondo il dispendio ma al massimo | 10 000 |
|---|------------------------------------|--------|

**Art. 11** Disposizioni transitorie

Combustibili e carburanti rinnovabili o a basse emissioni possono essere immessi in commercio senza previa omologazione dell'UFAM al massimo sino al xx xx 2025.

**Art. 12** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il xx xx 2025.

... In nome del Consiglio federale svizzero:  
 La presidente della Confederazione, Viola Amherd  
 Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

<sup>6</sup> RS 814.014

<sup>7</sup> RS ...

*Allegato 1*  
(art. 3 cpv. 5 lett. c)

## **Giustificativi per l'immissione in commercio di combustibili o carburanti rinnovabili o a basse emissioni in equilibrio di massa**

I giustificativi richiesti a norma dell'articolo 3 capoverso 5 lettera c sono:

- a. un certificato valido di un sistema riconosciuto secondo l'articolo 30 paragrafo 4 o 6 della direttiva (UE) 2018/2001<sup>8</sup>; e
- b. una documentazione di accompagnamento che attesti che:
  1. il combustibile o carburante rinnovabile è stato prodotto a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni secondo l'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001;
  2. il combustibile o carburante rinnovabile è un carburante rinnovabile di origine non biologica secondo l'articolo 2 paragrafo 36 della direttiva (UE) 2018/2001; o
  3. il combustibile o carburante a basse emissioni è un carburante derivante da carbonio riciclato secondo l'articolo 2 paragrafo 35 della direttiva (UE) 2018/2001.

<sup>8</sup> Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2023/2413, GU L, 2023/2413, 31.10.2023.

*Allegato 2*  
(art. 4 cpv. 2)

## **Prova dell'adempimento delle esigenze ecologiche**

### **1. Indicazioni concernenti il tipo e la qualità del combustibile o carburante rinnovabile o a basse emissioni**

Devono essere fornite indicazioni concernenti:

- a. il tipo di combustibile o carburante rinnovabile;
- b. la qualità del combustibile o carburante rinnovabile, specificando le norme riconosciute;
- c. la biomassa o gli altri vettori energetici rinnovabili impiegati per la produzione.

### **2. Indicazioni concernenti le superfici utilizzate**

Devono essere fornite indicazioni concernenti:

- a. il Paese di provenienza e la posizione geografica del luogo di coltivazione delle materie prime utilizzate;
- b. l'utilizzazione della superficie tra il 1° gennaio 2008 e il momento della coltivazione delle materie prime.

### **3. Indicazioni concernenti la coltivazione e la raccolta delle materie prime**

Devono essere fornite indicazioni concernenti:

- a. le tecniche di coltivazione e di raccolta, nonché le macchine e i vettori energetici impiegati;
- b. il tipo e la quantità dei concimi e dei prodotti fitosanitari impiegati;
- c. la tecnica di irrigazione e la quantità di acqua consumata a tal fine come pure il tipo di risorsa idrica utilizzato;
- d. il tipo e la quantità di tutti i prodotti primari e di tutti i sottoprodotti;
- e. il rendimento in termini di valore di tutti i prodotti primari e di tutti i sottoprodotti;
- f. il tipo e la quantità dei rifiuti prodotti e il loro smaltimento.

### **4. Indicazioni concernenti la produzione del combustibile o carburante rinnovabile o a basse emissioni**

Devono essere fornite indicazioni concernenti:

- a. la tecnica applicata;
- b. il tipo e la quantità dell'energia impiegata;

- c. il tipo e la quantità delle sostanze ausiliarie utilizzate;
- d. il tipo e la quantità di tutti i prodotti primari e di tutti i sottoprodotti;
- e. il rendimento in termini di energia e di valore di tutti i prodotti primari e di tutti i sottoprodotti;
- f. il tipo e la quantità dei rifiuti prodotti e il loro smaltimento;
- g. i gas serra e gli inquinanti ambientali rilasciati.

### **5. Indicazioni concernenti i luoghi di lavorazione e i trasporti**

Devono essere fornite indicazioni concernenti:

- a. i luoghi di lavorazione;
- b. i mezzi e le distanze di trasporto dal luogo di coltivazione delle materie prime al luogo in cui i consumatori acquistano il carburante rinnovabile o a basse emissioni.